



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Franca Mangano Presidente
dott. Vittorio Contento Giudice
dott.ssa Silvia Albano Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 78863 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 vertente:

TRA

██████████ nata il 31/12/1993, in TORINO (C.F.: HLLMNE93T71L218T), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO MAIORCA, del Foro di Torino, e dall'Avv. GIOVANNA SILVA, con elezione di domicilio in Roma, VIA TOMMASO GULLI 11, presso l'Avv. Silva;

- attrice -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- convenuto contumace -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte attrice chiedeva venisse riconosciuto il proprio status di cittadina italiana esponendo: che era nata in Italia, a Torino, il 31.12.1993; era figlia di ██████████ e ██████████, entrambi i genitori avevano soggiornato in Italia presso il campo nomadi in Torino, Strada dell'Arrivone, evacuato nel 2006; dal 1997 al 2000 il nucleo familiare dell'attrice era stato destinatario di un progetto di aiuto da parte dei Servizi Sociali; nel 2001 il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l'allontanamento dell'attrice dal nucleo familiare collocandola presso la comunità "Pro Infancia Derelicta" in Torino; nel 2002 l'attrice era stata presa in carico dal servizio di neuropsichiatria infantile; nel 2003 il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l'affidamento dell'attrice alla coppia ██████████, presso la quale tutt'ora viveva; nel marzo 2008 il Tribunale per i Minorenni di Torino aveva dichiarato la decadenza dalla potestà genitoriale dei genitori dell'attrice; nel 2008 il Tribunale aveva nominato tutore dell'attrice il Comune di Roma; nel 2009 le era stato concesso un permesso di soggiorno per motivi familiari; aveva vissuto ininterrottamente dalla nascita in Italia, assimilando la cultura e lo stile di vita del Paese; il 31.10.2012 si era presentata all'anagrafe per eleggere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.4 comma secondo della legge 5 febbraio 1992, n.91 ma il Comune di Torino, in data 13.11.2012, aveva comunicato l'emissione

Report: N. 1001/2010 del 22/11/2010

dell'accertamento negativo di acquisto della cittadinanza italiana in quanto "seppure residente a Tornino dalla nascita era venuta in possesso di titolo di soggiorno solo il 23.4.2009"; aveva presentato nuova domanda ai sensi dell'art 33 del DL 69/2013 che prevedeva: "all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni ((...)) idonea documentazione", ma il Comune aveva rigettato la domanda ritenendo che la legge non potesse avere efficacia retroattiva.

Il Ministero dell'Interno è stato dichiarato contumace.

Nel merito la domanda è fondata.

È stato depositato l'atto dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di dal quale risulta che [REDACTED] è nata il 31/12/1993, in TORINO.

Quanto alle prove relative alla residenza ininterrotta dalla nascita fino alla maggiore età, appare rilevante in primo luogo evidenziare che il Ministero dell'Interno è rimasto contumace e lo stesso Comune di Torino ha riconosciuto che ella era stata ininterrottamente ivi residente fin dalla nascita. In ogni caso, [REDACTED] ha depositato il certificato di vaccinazione storico, il certificato di battesimo e di cresima, il certificato attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica dall'anno 2002 all'anno 2012, la dichiarazione di iscrizione nell'elenco assistiti ASL sin dall'anno 1994, certificato di frequenza presso il gruppo Scout di zona dall'anno 2005 all'anno 2011, certificato del Servizio sociale che attesta che la bambina è stata da loro assistita fin da quando era molto piccola ed il soggiorno ha potuto essere regolarizzato solo da quando la minore era stata affidata alla tutela del comune.

Trattasi di documenti che forniscono prova presuntiva della residenza ininterrotta dell'attrice dalla nascita alla maggiore età nel territorio dello Stato; ella risulta poi aver presentato all'Anagrafe del Comune di Torino dichiarazione di elezione di acquisto della cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Accertata la sussistenza dei requisiti della nascita in Italia e dell'avvenuta elezione di cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età, rimane da esaminare la questione concernente il requisito della residenza legale ininterrotta nel territorio italiano dalla nascita al compimento della maggiore età.

L'argomento tratta delle *c.d. seconde generazioni*, intendendosi con questa espressione i giovani stranieri figli di immigrati ma non essi stessi immigrati in quanto nati e vissuti in Italia nell'intero periodo della loro formazione linguistica e culturale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 " *Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data*".

La norma evidentemente presuppone che i genitori stranieri del minore nato in Italia non abbiano mai richiesto o ottenuto la cittadinanza italiana e che quindi non abbiano potuto trasmetterla ai figli minori *iure sanguinis*.

Pertanto i minori stranieri nati in Italia, che hanno frequentato le scuole italiane, appreso la lingua italiana, assimilato la cultura e le tradizioni italiane e quindi maturato con lo Stato un forte legame di appartenenza, vedono negato l'acquisto dello *status civitatis iure soli* in virtù dell'art.1 del Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. 12 novembre 1993 n. 572 il quale ha stabilito che " *si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia*

d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica".

Tale norma regolamentare ha trasformato il requisito della "residenza legale" richiesto dall'art.4 della Legge n. 91/92 nel duplice e contestuale requisito della residenza anagrafica ininterrotta e del possesso ininterrotto del permesso di soggiorno.

In realtà lo stesso Ministero dell'Interno, preso atto degli effetti di una interpretazione meramente letterale del combinato disposto dell'art. 4 comma 2 della L.91/92 e dell'art. 1 D.P.R. 572/1993, ha provveduto a fornire criteri interpretativi che evitassero che omissioni o negligenze dei genitori arrecassero danni ai figli, impediti ad acquistare la cittadinanza italiana nonostante la nascita e il soggiorno ininterrotto sul territorio nazionale.

Con le Circolari K.60.1 del 5.1.2007 e K.64.2/13 del 7.11.2007 il Ministero dell'Interno ha, infatti, precisato che " *Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro che attesti la presenza in Italia..* ".

E ancora " *..l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano potrà considerarsi non pregiudizievole ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale ecc)* ".

E tuttavia, in riferimento al profilo della tardiva iscrizione anagrafica, il Ministero aggiunge " *L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia* ".

Il Collegio osserva, in proposito, che lo *status* di cittadino italiano è oggi presupposto per il riconoscimento, anche, della cittadinanza europea <Trattato di Maastricht, potere di iniziativa introdotto dal Trattato di Lisbona, Artt. 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83, del 30.3.2010) e art. 20, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)>, per cui la legge italiana deve essere interpretata alla luce dei principi enunciati in materia dalla normativa di principio dell'Unione Europea.

Premesso che non si rinviene nell'ordinamento una norma primaria che autorizzi a ritenere che la residenza legale coincida con la residenza anagrafica, non può, inoltre, prescindere dall'osservazione dell'esistenza nell'ordinamento nazionale e sovranazionale di principi ed orientamenti giurisprudenziali che depongono per una disciplina peculiare della residenza del minore:

- i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile hanno il c.d. domicilio di soccorso, indicandosi con tale termine la dimora di fatto, ad esempio presso la casa famiglia in cui vengono collocati;

- per i minori sottoposti a tutela, questa si apre a norma dell'art.343 c.c. presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari ed interessi del minore, riprendendo il concetto civilistico di residenza e domicilio ex art.43 c.c.;

- nella giurisprudenza in materia di diritti dei minori la residenza anagrafica è mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale del minore <La dimora abituale del minore, intesa come effettivo e stabile centro d'interessi del minore è

il criterio privilegiato di riferimento nel diritto minorile (Cass. ord. 4.12.2012) ed è legato alle scelte di vita e di lavoro del genitore con il quale il minore vive in relazione al c.d. diritto di custodia o di affidamento>;

- in tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", l'art. 8 del Regolamento (CE) del 27 novembre 2003, n. 2201 dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, unicamente al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto;

- dal testo dell'art.3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e dell'art.19, 2° co., lett.A del D. Lgs. n.286/98, che vieta espressamente l'espulsione del minore straniero, può desumersi il principio generale secondo il quale la residenza del minore in uno Stato è sempre legale, a meno che non si tratti di minore illecitamente trasferito;

- la Corte di Giustizia Europea, con pronuncia del 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale), ha affermato che: *'La nozione di "residenza abituale", ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, dev'essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie'*;

- la Corte di Giustizia Europea, con pronuncia del 6 dicembre 2012 (in materia di ricongiungimento familiare), introduce il concetto di *'relazione di dipendenza'* tra il cittadino dell'Unione in tenera età e il cittadino di un Paese terzo al quale è negato un diritto di soggiorno al fine di evidenziare come tale relazione di dipendenza possa mettere in discussione l'efficacia pratica della cittadinanza dell'Unione costringendo il cittadino dell'Unione, di fatto, ad abbandonare non soltanto il territorio dello Stato membro del quale è cittadino, ma anche quello dell'Unione considerato nel suo complesso: il riferimento è importante per sottolineare come non si possa pregiudicare il diritto di cittadinanza che il minore acquisterebbe *iure soli* in quanto nato in Italia e stabilmente residente nel territorio in ragione della relazione di dipendenza con il genitore cittadino di Paese terzo.

Va considerato, dunque, che la fonte primaria (art. 4, 2° Co., L.n.91/92) richiede la residenza legale e che la residenza legale non coincide con la residenza anagrafica né con la regolare residenza in Italia dei genitori. Le fonti secondarie, ossia il D.P.R. n.572/93 (che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art.25 della L.91/92, non può introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone già in dettaglio) e le Circolari ministeriali, richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con i suindicati principi di normazione primaria e sovranazionale ed, in applicazione dell'art.4 delle Disposizioni preliminari al codice civile, possono essere disapplicate dal giudice.

Tanto più che la centralità dell'interesse del minore anche nell'interpretazione normativa, deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (v. l'art 3: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."*); dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.

Non vi è dubbio, pertanto, che comportamenti omissivi dei genitori che non consentano la regolarizzazione del soggiorno del minore in Italia non possono ripercuotersi negativamente sullo stesso quando decida, una volta raggiunta la maggiore età, completamente integrato nel territorio nazionale, di chiedere la cittadinanza italiana.

Il legislatore con l'art 33 del DL 69/2013 si è fatto carico di questa esigenza ed, all'art 33, ha pienamente recepito tale interpretazione stabilendo che *"Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni (...) idonea documentazione"*.

Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenerla applicabile, almeno in via interpretativa, anche a chi, al momento dell'entrata in vigore aveva già compiuto i 18 anni, ma aveva proposto domanda nei termini prescritti dalla legge.

Tanto premesso, il Collegio ritiene sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art.4, 2° co., L.n.91/92 per il riconoscimento in favore di [REDACTED] dello status di cittadina italiana.

In considerazione del fatto che la pubblica Amministrazione era vincolata all'osservanza del Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. n.572/93, che la norma di cui all'art 33 DL 69/2013 è entrata in vigore successivamente, e della contumacia del Ministero convenuto, ricorrono i presupposti per dichiarare compensate tra le parti in causa le spese processuali.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED], nata il 31/12/1993, in TORINO, è cittadina italiana;

ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2015

Il giudice est.
dott.ssa Silvia Albano

il presidente
dott.ssa Franca Mangano